

Tresidenzadel Consiglio dei Ministri

CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

seduta del 30 luglio 1998

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro dell'Interno di fissazione dei parametri obiettivi, validi per il triennio 1998/2000, per la determinazione degli enti locali strutturalmente deficitari, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, come modificato dall'art. 19 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n.342.

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

VISTO il D.P.C.M. 2 luglio 1996 che istituisce la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali;

VISTO l'art. 8, comma 2, nonché l'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'art. 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

VISTO il decreto legislativo 15 settembre 1997, n.342;

VISTO lo schema di decreto del Ministro dell'Interno di formazione dei parametri obiettivi, validi per il triennio 1998/2000, per la determinazione degli enti locali strutturalmente deficitari, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, come modificato dall'art. 19 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n.342.



VISTI i documenti contenenti le osservazioni e le proposte di emendamento al decreto in esame, presentati nel corso della odierna seduta di questa Conferenza dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dall'Unione delle Province Italiane (UPI) e dall'Associazione Nazionale Comunità Montane (UNCEM);

esprime parere favorevole

Sullo schema di decreto in oggetto riguardante la formazione dei parametri obiettivi, validi per il triennio 1998/2000, per la determinazione degli enti locali strutturalmente deficitari, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, come modificato dall'art. 19 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n.342, unitamente ai documenti relativi alle osservazioni ed alle proposte di emendamento presentati dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM che costituiscono parte integrante del decreto in questione.

Il Segretario

Il Presidente



ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

Punto 1 all'O.d.G

Decreto del Ministero dell'Interno di fissazione dei parametri obiettivi, validi per il triennio 1998-2000, per la determinazione degli enti locali strutturalmente deficitari, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 19 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342.







Unione nazionale comuni comunità enti montani

Schema di decreto del Ministro dell'Interno di fissazione dei parametri obiettivi, validi per il triennio, per la determinazione degli Enti locali strutturalmente deficitari, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 settembre 1997 n.342.

OSSERVAZIONI

L'articolo 19 del D.Lgs. 15 settembre 1997 n. 342 modifica l'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, recante disposizioni in ordine ai controlli centrali degli enti locali in condizione di deficitarietà strutturale.

Il testo originario dell'articolo 45 stabiliva che erano da considerarsi strutturalmente deficitari:

- 1. gli enti locali che avevano dichiarato il dissesto, fino a 10 anni dalla data di approvazione del piano di risanamento;
- 2. gli enti locali che nel conto consuntivo presentavano gravi condizioni di squilibrio evidenziabili con parametri obiettivi: la tabella dei parametri comprendeva dodici indicatori; se la metà di tali parametri, o solamente quello del personale, risultavano eccedenti i limiti fissati per ogni triennio con decreto ministeriale, l'ente era soggetto al controllo della Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, in relazione:
 - alle piante organiche;
 - alle assunzioni di personale
 - al rispetto del tasso di copertura del costo dei servizi.

Ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 45 sono da considerarsi strutturalmente deficitari gli enti che presentino gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio rilevabili da apposita tabella, contenete parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari

Il Ministero dell'Interno ha fornito uno studio statistico di dati rilevati dai consuntivi 1993, 1994 e 1995 in base al quale vengono individuati gli indicatori per la nuova tabella che deve sostituire quella di cui al D.M. 6 giugno 1997.

I nuovi indicatori sono 8 (anziché 12) per cui la deficitarietà di 4 (anziché 6) determina la condizione di deficitarietà strutturale dell'ente.

Degli otto indicatori di deficitarietà sei sono stati determinati con riferimento ad un calcolo dei valori di normalità, corretti, dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile (1993-1995), con i risultati che sono riportati nello schema di decreto inviato, in ultimo, dal Ministero dell'Interno alle Associazioni con lettera del 23 giugno, pervenuta il giorno 24, relativo al triennio 1998-2000.

I criteri seguiti per i sei parametri suddetti sono stati i seguenti:

- a) il disavanzo di amministrazione complessivo superiore dell'1% delle spese desumibili dai titoli I (spese correnti) e III (rimborso prestiti) (nel D.M. 6 giugno 1997 era stabilito nella misura del 5% delle entrate correnti, quindi assai più elevata e favorevole agli enti), esclusi i rimborsi delle anticipazioni di cassa;
- b) per i parametri distinti nel decreto dalle lettere b), c), f), g) ed h) (per i quali si citano anche i numeri corrispondenti della nota metodologica del 5 giugno, che ne illustra i valori determinati):
- 1) è stato stabilito il valore medio normale di tutti i Comuni, esclusa una minima parte che presentavano valori negativi o comunque non computabili;
- 2) è stata effettuata l'analisi grafica della distribuzione e la definizione dell'intervallo di normalità, applicando il criterio statistico di accettazione dei valori compresi nell'intervallo i cui limiti estremi sono determinati sommando alla media due o tre volte il valore dello scarto quadratico medio;
- 3) per i parametri h (6. Volume complessivo delle entrate proprie rispetto alle entrate correnti) e g (7. Spese per il personale rispetto alle spese correnti) i valori sono determinati suddividendo gli enti in quattro classi di popolazione;
- 4) i valori normali medi di riferimento sono corretti aggiungendo (parametri b/2; c/3; g/7; h/8) o detraendo (parametro f/6) lo scarto quadratico medio. Il risultato ottenuto indica il valore superato, il quale, per quel parametro, l'ente presenta una situazione anomala che, qualora si presenti per quattro parametri, viene considerato rappresentativo della situazione di deficitarietà strutturale dell'ente;
- 5) il parametro b) nell'ultimo testo del decreto è stato corretto, escludendo i residui attivi relativi all'I.C.I. ed ai trasferimenti erariali, così come era previsto dal D.M. 6 giugno 1997, in quanto tali residui si determinano per causa indipendenti dall'attività dell'ente;

- 6) il parametro d) = «esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per il quale non sia proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge» riproduce, con una formula diversa, il n. 6 del precedente decreto, il quale faceva riferimento a "pignoramenti" anziché a "procedimenti di esecuzione forzata";
- 7) il parametro e) = «presenza di debiti fuori bilancio, riconosciuti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 77/1995, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento» riproduce, con espressione diversa, il n. 8 del precedente decreto, non modificandone la sostanza;
- 8) il parametro f), nell'ultima versione del decreto, è stato integrato con l'indicazione, per il 1997 e per i Comuni che hanno utilizzato il bilancio ex D.P.R. n. 421, di escludere le entrate di cui al titolo III, cat. 6^a.

Il metodo seguito dal Ministero ha applicato la disposizione del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, in base alle risultanze rilevate ed elaborate per il triennio 1993-1995, determinando il valore nazionale medio indicato dalla legge ed aggiungedovi il valore dell'intervallo di normalità, oltre il quale la situazione diviene anomala e, come già visto, indica uno squilibrio che, ove, si estenda ad altri quattro parametri, individua la condizione di deficitarietà strutturale dell'ente.

Secondo l'art. 45 del D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, nel testo modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, tale condizione comporta:

- il controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale degli enti strutturalmente deficitari (art. 45, c. 3);
- il controllo centrale in materia di copertura del costo dei servizi:
 - a domanda individuale (36%);
 - acquedotto (80%);
 - smaltimento rifiuti urbani (nella misura di legge); con sanzione pari all'1% del contributo ordinario statale in caso di inosservanza.

In merito ai parametri obiettivi previsti per il triennio 1998-2000 si rileva che l'ultimo testo del decreto proposto ha recepito tutte le norme correttive favorevoli agli enti previste dai precedenti decreti.

THE STREET

Il criterio dei valori normali medi è stabilito dal D.Lgs. n. 342 ed è corretto, positivamente per gli enti, con l'aggiunta (in un caso detrazione) del valore dello scarto quadratico medio, che esclude la maggior parte dei Comuni che superano il valore base. La suddivisione per classi demografiche dei parametri f) e g) costituisce un ulteriore affinamento positivo del metodo di calcolo.

In ordine al testo in esame l'Anci propone:

- l'elevazione dell'indicatore del disavanzo d'amministrazione, di cui al punto a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto, dall'1% al 5%, come disposto dal precedente decreto del 6 giugno 1997, in quanto il limite contenuto nella bozza di decreto in esame, risultando troppo basso, espone gli Enti a facili ed inutili rischi;
- all'articolo 1 lett. c), la sostituzione della frase "spese di cui alla lettera a)", con "spese correnti di cui al titolo I di cui alla lettera a)", poiché non risulta omogeneo il rapporto con le spese del titolo III (rimborso prestiti);
- che i parametri obiettivi siano espressi in valori interi e non decimali, per evidenti ragioni di semplicità e trasparenza.